



PROVVEDIMENTO N. DPC025/49

DEL 08/02/2019

DPC DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico

OGGETTO: **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Diffida ex art.29-decies – A.I.A. n.DPC025/192 del 05/10/2017.**

DITTA: FGA srl

Sede impianto: S.S. Pedemontana snc - Fossacesia (CH)

Attività svolta: galvanizzazione e zincatura di materiali ferrosi e non

Codice IPPC di cui all'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30m³

IL DIRIGENTE

(DGR 469 del 24.06.15 e s.m.i.)

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/192 del 05/10/2017 rilasciata alla Ditta FGA srl per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'All.VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/06 di cui al punto 2.6. "*Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30m³*", presso l'installazione sita in via SS Pedemontana, snc del comune di Fossacesia (CH) relativamente all'attività di galvanizzazione e zincatura di materiali ferrosi e non ferrosi.

DATO ATTO di quanto stabilito all'art.9 dell'AIA n. DPC025/192 del 05/10/2017 circa le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti in deposito temporaneo, in particolare:

"L'azienda gestisce i rifiuti in deposito temporaneo secondo quanto riportato nella planimetria di riferimento – ALLEGATO 4 "Planimetria area stoccaggio rifiuti prodotti" datata 24/07/2017

Prescrizioni:

a) *L'area adibita a deposito temporaneo dei rifiuti deve essere impermeabilizzata, cordolata e dotata di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti, che dovranno essere gestiti come rifiuti in linea con le disposizioni della parte IV del D.Lgs.152/06 e sss.mm.ii.;*

b) *I rifiuti liquidi devono essere posti all'interno di contenitori a tenuta, posti in idonei bacini di contenimento;*

c) *Rifiuti fra loro incompatibili potenzialmente in grado di reagire fra loro, devono essere stoccati separatamente, in modo da non venire in contatto in caso di sversamenti accidentali;*

d) Il deposito temporaneo del fango pericoloso, rifiuto soggetto a dilavamento che può dare origine a colaticci, deve essere effettuato utilizzando contenitori chiusi posti in area coperta.”

PRESO ATTO della relazione di sopralluogo effettuato da ARTA – Distretto di Chieti trasmessa con nota prot.n. 4238/2019, acquisita al prot.n. 29874 del 30/01/2019 relativa al controllo effettuato presso la Ditta in data 23/01/2019, da cui emerge:

“Si è potuto constatare che l’intera area adibita dalla ditta a deposito temporaneo rifiuti, al momento dell’ispezione, è realizzata con pavimentazione idonea ma con ampiezze non sufficienti alla movimentazione dei rifiuti stessi. Tutti i rifiuti erano depositati in area scoperta, non erano depositati all’intero di scarabilli chiusi a tenuta né di bacini atti a contenere colaticci: tale area non era identificata e i rifiuti non presentavano l’apposizione del CER. In modo particolare il rifiuto solido pericoloso CER110109 “Fanghi Prodotti Dal Trattamento impianto chimico fisico” erano tenuti in contenitori aperti pertanto soggetti a dilavamento sostanze pericolose. [...]*

L’esame contestuale della situazione riscontrata in situ e della planimetria di cui all’AIA ha evidenziato inoltre che la dislocazione dei rifiuti riscontrata al momento del sopralluogo non è quella prevista nell’elaborato grafico citato e in figura 6 - (Allegato 4 rev. 24/07/2017 all’AIA DPC025/192 del 05/10/2017) - [...]

l’area individuata per il deposito temporaneo in sede autorizzativa era coperta e cordolata come da allegato 4 all’AIA; al contrario, l’area utilizzata dalla ditta al momento dell’ispezione era scoperta, come si evince dalla documentazione fotografica allegata e, non provvista di cordolo di contenimento, pur essendo posta fra due griglie di intercettazione colaticci, che rilanciano al depuratore.

Si ritiene che la ditta, fino alla realizzazione della nuova area coperta di deposito temporaneo, debba depositare i rifiuti unicamente nell’area coperta riportata in autorizzazione e che pertanto, considerata l’esiguità dell’estensione di tale area (circostanza non deducibile dalla planimetria che non appare in scala adeguata) non possano essere collocati in deposito temporaneo più di 2/3 big bags ovvero più metri cubi di quanti l’area coperta possa adeguatamente contenere. Tali indicazioni si ritengono tassative per i rifiuti pericolosi e in particolare per i fanghi: CER 110109. Pertanto il rifiuto in questione dovrà essere avviato a smaltimento con frequenze opportune.”*

RICHIAMATA la documentazione trasmessa dal Gestore relativa alla comunicazione di modifica non sostanziale dell’A.I.A. n.DPC025/192 del 05/10/2017 (prot.n. 221237 del 03/08/2018 e prot.n. 349830 del 12/12/2018), nella quale viene indicata la nuova area di deposito temporaneo;

RICHIAMATO quanto disposto all’art. 24 del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n.DPC025/192 del 05/10/2017 in caso di mancato adempimento delle prescrizioni autorizzative da parte del Gestore;

CONSIDERATO quanto stabilito al comma 9 dell’art.29-decies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.:

“In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-quattordices, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente

prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.”

DIFFIDA

la Ditta **FGA srl** (di seguito denominata Gestore), con sede legale ed operativa in via SS Pedemontana, snc del comune di Fossacesia (CH), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

1. ad attivare, nelle more della realizzazione della nuova area di deposito temporaneo comunicata con istanza di modifica non sostanziale, tutte le azioni necessarie finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti detenuti in deposito temporaneo, in linea con le prescrizioni imposte all'art. 9 dell'AIA n. DPC025/192 del 05/10/2017;
2. nell'immediato a provvedere al deposito dei rifiuti unicamente nell'area coperta riportata in autorizzazione e, considerata l'esiguità dell'estensione di tale area non possano essere collocati in deposito temporaneo più di 2/3 big bags ovvero più metri cubi di quanti l'area coperta possa adeguatamente contenere. Tali indicazioni si riferiscono anche ai rifiuti pericolosi, in particolare ai fanghi con CER 110109*. Pertanto il rifiuto in questione dovrà essere avviato a smaltimento con frequenze opportune.
3. **a provvedere entro 30 giorni dal presente provvedimento** nel trasmettere l'evidenza del rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti.

Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'ESTENSORE
(Dott.ssa Silvia DE MELIS)
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Vincenzo COLONNA)
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)
f.to digitalmente